



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di mercoledì 6 Ottobre 2021

CASI OPERATIVI

Detraibilità e rimborso Iva in caso di mancato esercizio delle attività
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il condominio accede al superbonus anche se la maggior parte delle unità sono del trust
di **Sergio Pellegrino**

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta R&S&I&D nel modello Redditi 2021
di **Debora Reverberi**

IVA

Disosso, pesatura ed etichettatura della carne con aliquota del 10%
di **Luigi Scappini**

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte proporzionali se il club dilettantistico si trasforma in società di capitali
di **Angelo Ginex**

ENOASTRONOMIA

Le nuove abitudini di spesa degli italiani
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Detraibilità e rimborso Iva in caso di mancato esercizio delle attività

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il cessionario che nelle attività preparatorie all'esercizio dell'impresa effettui acquisti di beni o servizi, è legittimato alla detrazione e al rimborso dell'Iva anche se le operazioni attive non hanno mai avuto esecuzione?

Il quesito posto richiede un'attenta analisi del tema relativo della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti preparatori all'esercizio dell'attività rilevante ai fini Iva, nel particolar caso in cui il soggetto passivo d'imposta, per cause contingenti, si trovi successivamente impossibilitato ad impiegare i beni ed i servizi acquistati nell'ambito dell'attività imprenditoriale cui sono destinati.

È l'ipotesi di quei soggetti che, a titolo esemplificativo, effettuano investimenti iniziali per l'avvio dell'attività da cui deriveranno operazioni soggette ad imposta, senza tuttavia aver la possibilità di iniziare l'attività che, di fatto, cessa senza aver realizzato alcuna operazione attiva.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



AGEVOLAZIONI

Il condominio accede al superbonus anche se la maggior parte delle unità sono del trust

di Sergio Pellegrino



Inizia quest'oggi la giornata di ottobre di [**Master Breve**](#) dedicata al **superbonus**, organizzata in collaborazione con il software [**TeamSystem Ecobonus**](#).

Molti i temi che verranno affrontati, anche alla luce delle **continue indicazioni** che vengono in materia dalla **prassi dell'Agenzia delle Entrate**.

Nella **giornata di ieri**, per restare alla più stringente attualità, sono state pubblicate **tre risposte ad istanze di interpello** aventi ad oggetto l'applicazione del **superbonus**.

Con la [**risposta n. 656**](#) l'Agenzia ha analizzato il trattamento da riservare agli **interventi da realizzare su un edificio unifamiliare, abitato dal nucleo familiare dell'istante**, ma da questi detenuto in comproprietà con la nipote, mentre con la [**risposta n. 662**](#) ha esaminato l'applicazione dei [**commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto Rilancio**](#) per gli interventi effettuati in **zone colpite da eventi sismici** per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La **risposta più interessante** è però la [**n. 660**](#), che ha ad oggetto di **interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio** nel quale la **maggior parte delle unità immobiliari sono di proprietà di un trust**.

L'istanza viene presentata da una **persona fisica proprietaria di un appartamento** che fa parte appunto di un **condominio costituito da sei unità abitative, cinque delle quali di proprietà di un trust**, e da **tre unità ad uso non residenziale, due di proprietà di altra persona fisica e la terza nuovamente di proprietà del trust**.

È stata programmata l'effettuazione, come **intervento trainante**, dell'**isolamento termico degli elementi opachi delle parti comuni**, cui si accompagnerà l'installazione di un **impianto**

fotovoltaico condominiale: la questione posta è se il **contribuente possa beneficiare del superbonus e se tutte le nove unità immobiliari** ricomprese nell'edificio possono entrare nel **computo del limite massimo di spesa ammisible**.

La **presenza del trust, proprietario di sei delle nove unità immobiliari** presenti nel condominio, **non preclude in alcun modo la possibilità di accedere all'agevolazione**.

Non rileva infatti la circostanza che **il trust non rientri nell'ambito soggettivo dell'agevolazione**, così come definito dal [comma 9 dell'articolo 119](#), atteso che, nel caso in esame, trattandosi di un **intervento sulle parti comuni di un edificio in condominio**, sarà appunto il **condominio ad essere individuato come beneficiario** della detrazione, che poi dovrà essere **ripartita tra i diversi condòmini** (con la ripartizione su base millesimale o con altro criterio stabilito dall'assemblea).

In considerazione della **presenza di unità non abitative**, per consentire ai **possessori o detentori delle stesse** di fruire dell'agevolazione per gli **interventi sulle parti comuni**, va verificata la circostanza che l'**edificio si possa qualificare come residenziale**: nel caso di specie **la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è superiore al 50% e quindi la condizione risulta rispettata**.

Per determinare il **limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni** rileveranno **tutte e nove le unità**: per l'**isolamento termico** il limite sarà quindi pari a **350.000 €** (40.000 € per le prime otto unità, 30.000 € a partire dalla nona).

Per quanto riguarda, invece, l'**installazione dell'impianto fotovoltaico**, il [comma 5 dell'articolo 119](#) **prevede un duplice limite**: la **spesa complessiva non può superare i 48.000 €**, ma nel contempo deve essere osservato anche il **limite di 2.400 € per ogni KWh** di capacità di accumulo (1.600 € nel caso di interventi edilizi che rientrino nelle lettere d), e), f) del primo comma dell'[articolo 3 del D.P.R. 380/2001](#)).

Venendo agli **eventuali interventi da realizzarsi sulle singole unità**, potranno essere agevolati soltanto quelli relativi alle **unità a destinazione abitativa**.

Nel caso specifico, però, proprio per carenza del requisito soggettivo, **non potranno essere agevolati gli interventi sulle unità abitative di proprietà del trust** (a meno che su tali unità non vi sia o venga costituito un legittimo titolo di detenzione da parte di una persona fisica, che a quel punto ne potrebbe beneficiare): nella situazione prospettata dall'istante, quindi, **soltanto l'unità di sua proprietà potrà accedere al 100% per eventuali interventi trainati**.

MASTER BREVE 365
23[^] edizione

Rivoluziona il Tuo modo
di fare formazione

Scopri le novità dell'edizione 2021/2022 >

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta R&S&I&D nel modello Redditi 2021

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IL RUOLO DEL BUSINESS PLAN NEL RAPPORTO BANCA IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito R&S&I&D di cui all'[articolo 1, commi 198 – 207, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) deve essere esposto **nel quadro RU del modello redditi relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese ammissibili e nei successivi, fino al completamento dell'utilizzo in compensazione.**

In continuità con i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 13/E/2017](#) e nella [risposta all'interpello 396/2021](#) in relazione alla previgente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'[articolo 3, D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii., **l'inosservanza dell'adempimento dichiarativo:**

- **non comporta la decadenza dall'agevolazione;**
- **non ne pregiudica il diritto alla fruizione**, che decorre a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito, previa acquisizione della certificazione contabile, e spetta in tre quote annuali di pari importo;
- **va sanato mediante ravvedimento operoso**, ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), calcolato con riferimento alle sanzioni previste dall'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) per “*violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni*”, da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro;
- **non pregiudica il diritto a fruire del credito d'imposta anche se le spese ammissibili sono state sostenute in periodi non più integrabili** (ad esempio nel periodo d'imposta 2015).

Ai fini della corretta quantificazione del credito e conseguente compilazione del modello risulta fondamentale **individuare eventuali investimenti in R&S afferenti a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) o **nelle regioni colpite dai sismi del 2016 e 2017 (Lazio, Umbria e Marche)** che, in virtù dell'[articolo 244 D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) per il periodo d'imposta 2020, godono di **un'aliquota maggiorata inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa**.

Ai fini compilativi rileva in particolare **la differente natura di Aiuto di Stato della maggiorazione del credito R&S nel Mezzogiorno e centro Italia** rispetto al credito "ordinario", che costituisce invece misura a carattere generale.

In presenza della maggiorazione **si rende necessario compilare, in aggiunta al quadro RU, il rigo RS 401 "Aiuti di Stato"** con indicazione dei seguenti codici in colonna 1:

- **codice 61, per la maggiorazione R&S nel Mezzogiorno;**
- **codice 62, per la maggiorazione R&S nel centro Italia.**

Sezione I del quadro RU

Il credito d'imposta R&S&I&D è identificato, indistintamente per ogni tipologia di attività (R&S, IT e design) col **codice credito L1** da indicare in **colonna 1 del rigo RU1**.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	Dati identificativi del credito d'imposta spettante							Codice credito	
	RU1								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						.00	
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						.00	
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui)	1 .00	2 .00	3 .00	4 .00	5 .00	6 .00	
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						.00	
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenuta 1 .00	MA (Periodici e occorso) 2 .00	IVA (Saldo) 3 .00	IRES (Acconto) 4 .00	IRES (Saldo) 5 .00	Imposta sostitutiva 6 .00	IRAP 7 .00
	RU8	Credito d'imposta reversato						.00	
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. 1 .00			Art. 43 ter D.P.R. 602/73 2 .00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						.00	
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						.00	
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni 1 .00			2 .00		

La sezione I "Crediti d'imposta" evidenzia in particolare, **al rigo RU5:**

- **in colonna 1 la maggiorazione** del credito d'imposta spettante per gli investimenti in R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate **nelle regioni del Mezzogiorno**;
- **in colonna 2 la maggiorazione** del credito d'imposta spettante per gli investimenti in R&S direttamente afferenti a strutture produttive ubicate **nelle regioni del centro Italia**;
- **in colonna 3, l'ammontare del credito maturato** nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, **comprensivo delle maggiorazioni delle colonne 1 e 2**.

Nella sezione I del modello Redditi 2021 possono essere compilati i **righi RU1, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU10 e RU12**.

Il rigo RU7 non deve mai essere compilato in relazione al credito R&S&I&D: si tratta infatti di

un rigo dedicato all'esposizione della quota di credito d'imposta utilizzata in dichiarazione in diminuzione di imposte e ritenute, modalità di fruizione preclusa per il credito in esame, che è compensabile esclusivamente in F24 ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Sezione IV del quadro RU

La sezione IV del quadro RU è destinata all'esposizione dell'**ammontare complessivo degli investimenti in R&S&I&D** nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, **distinti per tipologia, nonché all'evidenziazione di talune categorie di spese ammissibili.**

RU100 "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo)	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	5 ,00			
R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L 77/20)		6 ,00		

In caso di **investimenti in R&S** è necessario compilare **il rigo RU100**, indicando:

- in colonna 1 l'importo **complessivo** delle spese R&S agevolabili, **incluse le maggiorazioni e limitazioni** del comma 200;
- in colonna 2 il totale delle **spese sostenute per contratti di ricerca extra-muros** già ricomprese in colonna 1, al lordo della maggiorazione del 150% per spese commissionate a università, enti di ricerca e startup innovative ([articolo 1, comma 200, lett. c, L. 160/2019](#));
- in colonna 3 il totale delle **spese del personale** già ricomprese in colonna 1, al lordo della maggiorazione del 150% per giovani ricercatori **neoassunti** ([articolo 1, comma 200, lett. a, L. 160/2019](#));
- in colonna 4 il numero di giovani ricercatori **neoassunti** le cui spese usufruiscono della maggiorazione del 150%;
- in colonna 5 il **totale delle spese di R&S direttamente afferenti strutture produttive nel Mezzogiorno**, già ricomprese nell'importo di colonna 1, la cui maggiorazione è indicata al rigo RU5 colonna 1;
- in colonna 6 il **totale delle spese di R&S direttamente afferenti strutture produttive nel centro Italia**, già ricomprese nell'importo di colonna 1, la cui maggiorazione è indicata al rigo RU5 colonna 2.

RU101 "R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo)	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Totale spese (Transizione ecologica)	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
				9 ,00

In caso di **investimenti in IT** è necessario compilare il rigo RU101, indicando:

- in colonna 1 l'importo complessivo delle spese IT agevolabili **diverse da quelle con obiettivi 4.0 o green, incluse le maggiorazioni e limitazioni** del comma 201;
- in colonna 2 il totale delle **spese sostenute per contratti extra-muros già ricomprese in colonna 1** ([articolo 1, comma 201, lett. c, L. 160/2019](#));
- in colonna 3 il totale delle spese del personale già ricomprese in colonna 1, **al lordo della maggiorazione del 150% per giovani neoassunti** ([articolo 1, comma 201, lett. a, L. 160/2019](#));
- in colonna 4 il numero di giovani neoassunti le cui spese usufruiscono della maggiorazione del 150%;
- in colonna 5 il totale delle spese di IT con **obiettivo di transizione ecologica** di cui al comma 203;
- in colonna 6 il totale delle spese di IT con **obiettivo di innovazione digitale 4.0** di cui al comma 203;
- in colonna 7 il totale delle **spese sostenute per contratti extra-muros già ricomprese in colonna 5 e/o 6** ([articolo 1, comma 201, lett. c, L. 160/2019](#));
- in colonna 8 il totale delle spese del personale già ricomprese in colonna 5 e/o 6, **al lordo della maggiorazione del 150% per giovani neoassunti** ([articolo 1, comma 201, lett. a, L. 160/2019](#));
- in colonna 9 il numero di giovani neoassunti impiegati esclusivamente in attività di IT con obiettivi green e 4.0, le cui spese usufruiscono della maggiorazione del 150%.

"R, S e I 2020 -2022" RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese per design e ideazione estetica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4

In caso di **investimenti in design e ideazione estetica** è necessario compilare il rigo RU102, indicando:

- in colonna 1 l'importo complessivo delle spese di **design** agevolabili, incluse le maggiorazioni e limitazioni del comma 202;
- in colonna 2 il totale delle spese sostenute per **contratti extra-muros** già ricomprese in colonna 1 ([articolo 1, comma 202, lett. c, L. 160/2019](#));
- in colonna 3 il totale delle **spese del personale già ricomprese in colonna 1, al lordo della maggiorazione del 150%** per giovani neoassunti ([articolo 1, comma 202, lett. a, L. 160/2019](#));
- in colonna 4 il numero di giovani neoassunti le cui spese usufruiscono della maggiorazione del 150%.

Credito d'imposta

Codice id. RU 1 col. 1 Codice Aiuto di Stato
RS401

Codice tributo F24

R&S&I&D
160/2019

L.L1

-

6938

Maggiorazione	R&S	61	6939
nel Mezzogiorno			
Maggiorazione	R&S	62	6940
nel centro Italia			

IVA

Disosso, pesatura ed etichettatura della carne con aliquota del 10%

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **DRE Lombardia**, con la **risposta a interpello n. 904-2216/2021**, analizza la corretta **aliquota Iva** da applicare alle prestazioni di **lavorazione conto terzi** nel settore della **macellazione** delle carni, concludendo per l'**applicabilità**, ai sensi di quanto previsto **dall'articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972**, dell'aliquota propria prevista per l'attività principale (la successiva cessione della carne), e quindi il **10% ex Tabella A, Parte Terza**, allegata al D.P.R. 633/1972.

Il caso posto al vaglio della DRE Lombardia riguardava, in particolare, la corretta aliquota Iva da applicare alle **lavorazioni** per conto terzi di carni, consistenti nella **mondatura, disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura** di quarti o parti di carne (le **c.d. mezzene**), già **trasformate** e destinate al consumo alimentare umano.

La **società** istante, che non svolge **nessuna attività** riconducibile alla **produzione e/o alla trasformazione** delle carni, ma si occupa, all'interno della filiera, di una singola fase della lavorazione, in via prudenziale ha ritenuto applicabile l'aliquota ordinaria del 22%.

Nodo della questione è la **riconducibilità** o meno delle attività svolte dall'istante tra “*le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni ...*” per le quali **l'articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972**, prevede l'applicazione della “**stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti ...**”.

L'Agenzia delle entrate ricorda come la **circolare n. 43 del 06.12.1975**, in sede di commento delle modifiche apportate dal **D.P.R. 687/1974**, abbia chiarito che la **soppressione** delle parole “**con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio**” abbia comportato un **ampliamento** del perimetro della **norma**, ragion per cui, “*per “produzione” deve intendersi non solo la trasformazione della materia prima in prodotto finito o in semilavorato, ma anche tutte le altre operazioni, anche di perfezionamento, compiute, qualunque sia la veste del committente, nelle*”

varie fasi attraverso le quali essa si realizza.”.

La **DRE Lombardia** prosegue ribadendo che le prestazioni inerenti la **macellazione**, quali **abbattimento, scuoiamiento, squartamento e sezionamento**, essendo le fasi che consentono il passaggio dalla materia prima consistente nell'animale al prodotto finito destinato all'alimentazione umana, **rientrano** a pieno titolo nel perimetro delineato dal **comma 3** dell'[articolo 16 D.P.R. 633/1972](#).

Tuttavia, prosegue la DRE Lombardia, in ragione del fatto che l'[articolo 1, comma 7, D.L. 417/1991](#), nel concetto di produzione di beni di cui al comma 3 richiamato dell'[articolo 16 D.P.R. 633/1972](#), vi fa rientrare le **trasformazioni della materia prima**, il perimetro applicativo della norma si può estendere anche a fasi diverse da quelle “classiche” della macellazione.

Fatte queste premesse di carattere generale in merito ai criteri sui quali si basa l'applicabilità dell'[articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), il documento di prassi, per ricondurvi anche le prestazioni consistenti nel disosso/confezionamento/pesatura e altro di quarti di carne già trasformate, richiama i concetti espressi nel tempo dalla **giurisprudenza comunitaria**.

Premesso che non è riscontrabile una regola valida per tutti i casi, la **Corte di Giustizia UE** ha avuto modo di affermare che è necessario **verificare**:

- che gli elementi forniti dal cliente siano talmente connessi da formare, oggettivamente, **una sola prestazione economica indissociabile**;
- gli **elementi tipizzanti l'operazione** e individuarne i predominanti, basandosi sul punto di vista del consumatore medio.

Inoltre, il fatto che determinate **prestazioni** di servizi possano essere **fornite da un soggetto terzo** (e ricordiamo che **a decorrere dal 2001**, per effetto della **Riforma di cui al D.L. 57/2001**, l'imprenditore agricolo può **esternalizzare determinate fasi della lavorazione** dei propri prodotti necessarie per ottenere un prodotto finito pronto alla cessione), non comporta che l'insieme di tutte le operazioni messe in atto dalle parti non possa costituire una **prestazione unica** da trattare, da un punto di vista fiscale, in maniera identica.

In ragione di ciò, a parere della DRE Lombardia, *“le ulteriori attività quali disosso, confezionamento, pesatura ed etichettatura di quarti o parti di carne”* sono **prestazioni accessorie** a quella principale consistente nella **macellazione e preparazione del prodotto carne**, con conseguente applicazione anche a esse dell'aliquota Iva del 10% ai sensi di quanto previsto dalla Tabella A, Parte IIII, allegata al **D.P.R 633/1972**.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte proporzionali se il club dilettantistico si trasforma in società di capitali

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA A DECORRERE DAL 15 NOVEMBRE 2021: CONDIZIONI, POSSIBILITÀ E RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'atto di **trasformazione** di un'**associazione sportiva dilettantistica** in una **società di capitali** che persegua **fini di lucro** è assoggettato ad **imposta** di registro, ipotecaria e catastale **in misura proporzionale**, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, lett. a\), n. 2 della Tariffa parte I, D.P.R. 131/1986](#).

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 26878, depositata ieri 5 ottobre**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla **trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società a responsabilità limitata**, a cui seguiva il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Successivamente, l'Agenzia delle entrate notificava l'**avviso di liquidazione dell'imposta** con irrogazione delle sanzioni, applicando le suddette imposte in misura proporzionale, sul presupposto che si fosse trattato di **conferimento ad una società commerciale**. L'avviso veniva **impugnato** davanti alla competente Commissione tributaria provinciale, poiché la s.r.l. riteneva che dovesse essere applicata la più favorevole **imposta in misura fissa**. Il ricorso veniva accolto e, pertanto, l'Amministrazione finanziaria proponeva appello, al cui esito veniva ribaltata la decisione primo grado.

Al fine di ottenere l'annullamento di quest'ultima sentenza, la s.r.l. proponeva **ricorso in Cassazione**, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 4, comma 1, lettera a\), n. 2 e lettera c\) della Tariffa parte I, del D.P.R. 131/1986](#), nonché l'assenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che la Commissione tributaria regionale avesse **erroneamente applicato** ad un atto di trasformazione l'**articolo 4** citato, disposizione concernente piuttosto la costituzione e l'aumento del capitale o patrimonio, senza spiegare la propria decisione.

Ebbene, i giudici di vertice hanno affermato che nel caso di specie, l'**associazione sportiva dilettantistica** è stata oggetto di una **trasformazione** (poiché lo stesso atto oggetto del contendere riporta tale denominazione) **eterogenea** (essendosi verificato il passaggio in una **s.r.l. lucrativa**) e che la regolamentazione di favore può essere invocata soltanto se la trasformazione avviene in “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali **senza fine di lucro**”.

A tal fine, è stato osservato che: «*trattandosi in origine di una associazione sportiva dilettantistica, aveva trovato applicazione, per il passato, l'articolo 90, comma 5, L. 289/2002 (nel testo rilevante per il periodo in questione), per il quale “gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».*

Tuttavia – ha precisato la Cassazione – il **principio della registrazione a tassa fissa** della trasformazione di una società, pur operando anche con riguardo all'atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo legale, presuppone che **la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza**, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale sul capitale sociale al momento della primitiva costituzione del rapporto.

Pertanto, il difetto di tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a **registrazione dell'atto di trasformazione**, contenente l'enunciazione della costituzione, l'Ufficio tributario legittimamente provvede al **recupero dell'imposta suddetta**, non rilevando in contrario la circostanza che identica enunciazione sia contenuta in altro e diverso atto, in occasione della cui registrazione l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto alla tassazione del rapporto enunciato (cfr., **Cass. sent. 13.01.1991, n. 13**).

La Corte ha concluso affermando che la medesima *ratio* è probabilmente anche alla base dell'indirizzo per il quale l'imposta di **registro** relativa a **fusione o incorporazione** di enti si applica in **misura fissa** nei casi in cui la fusione riguardi enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente **attività commerciale o agricola**, mentre si applica l'imposta **proporzionale** qualora l'operazione riguardi enti svolgenti **attività diverse** da quelle commerciali o agricole (cfr., **Cass. sez. 5, sent. 12.01.2021, n. 227**).

Sulla scia di tali considerazioni, valevoli anche per le imposte ipotecaria e catastale ed in virtù del principio di diritto suesposto, **la decisione di appello è stata confermata** avendo accertato la Commissione tributaria regionale che la s.r.l., dopo la trasformazione, persegue **scopi di lucro** e, pertanto, il ricorso in parola è stato respinto.

ENOGASTRONOMIA

Le nuove abitudini di spesa degli italiani

di Paola Sartori – Foodwriter e blogger

L'Ismea, (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), ha studiato le **nuove abitudini di spesa** nel comparto alimentare degli italiani post pandemia.

L'obiettivo della ricerca è di comprendere come questo **lungo periodo di limitazioni** abbia **cambiato i nostri acquisti alimentari** e influito sulle nostre relazioni sociali.

Da questa ricerca è stato fondamentale individuare l'evolversi della situazione attuale per comprendere meglio quali saranno le prospettive future.

Stiamo tornando alla normalità ma **non è la normalità che conoscevamo prima**.

Uno degli effetti della pandemia è stato rilevare l'**accelerazione del processo di digitalizzazione** che ha colpito trasversalmente ogni generazione e ogni settore economico, compresi gli enti pubblici.

L'acquisto *online* dei prodotti alimentari è diventato uno strumento per le vendite dirette anche per le aziende agricole, notoriamente fanalino di coda nella digitalizzazione.

Nella nuova normalità è **aumentato l'interesse per il mangiare locale**, aspetto in controtendenza rispetto a prima della pandemia dove l'esotico, invece aveva un maggior *appeal*.

In questo periodo, durante e post pandemia, hanno avuto **molto successo i mercatini e gli acquisti diretti dai produttori**.

Sono **diminuiti, invece, gli acquisti nei grandi ipermercati** e il consumatore è ritornato ad comprare nelle botteghe di quartiere e nei piccoli supermercati vicino casa.

L'attenzione alla **scelta dei buoni alimenti**, per preservare salute e sostenere il sistema immunitario, ha fatto cambiare le abitudini di consumo delle persone.

Bisogna comunque tenere conto del fatto che la **diminuzione del reddito** che ha coinvolto tanti italiani ha spinto molte più famiglie a ricercare anche i **prezzi più bassi**.

Da qui, hanno avuto la meglio i *discount* e i prodotti con la marca del supermercato.

Con ristoranti e bar chiusi, le **cucine degli italiani hanno ripreso vita** e sono diventate uno spazio terapeutico per combattere stress e ansia.

Sono **aumentati gli acquisti di alcolici**, per preparare aperitivi e *cocktail home made* ma è aumentato anche il consumo di uova, farina, lievito, burro, zucchero e olio, ingredienti base per cucinare in casa.

Certo anche la scoperta, nei piccoli centri, del **cibo da asporto** che si spinge oltre la pizza consegnata a casa è stata una **nuova voce nelle abitudini** delle famiglie italiane.

Buona cosa visto che questa nuova opportunità ha garantito qualche entrata al mondo della ristorazione fortemente penalizzato dalle chiusure imposte dal Governo.

Ma anche in questa nuova abitudine, a parte la **pizza che rimane regina incontrastata del food delivery, il piatto locale vince sull'estero**.

Con ogni probabilità, anche i consumi futuri si giocheranno su questi **delicati equilibri fra qualità, sostenibilità e convenienza**.

